



Documento sul regime fiscale

Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa di PREVIGEN – Cassa di Previdenza Integrativa per i Dipendenti delle Aziende Convenzionate – Fondo Pensione (di seguito semplicemente “PREVIGEN” o “Il Fondo”).

PREVIGEN è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 01.07.2022

A. Regime fiscale dei contribuiti

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57. Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del raggiungimento del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta. Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato al fondo pensione, in quanto tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF.

A.1. Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57 in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a euro 2.582,29 in ciascun anno.

A.2. Premio di produttività versato alla previdenza complementare

Al lavoratore che scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di risultato con contributi alle forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005, deve riconoscersi la totale esenzione sui contributi così versati da imposta sul reddito di lavoro dipendente e dall'imposta sostitutiva del 10%, anche se eccedenti il limite massimo di deducibilità fiscale di euro 5.164,27 (l'agevolazione massima potrà arrivare fino ad euro 8.164,27). Inoltre, la quota parte di prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare derivante dai contributi versati in sostituzione dei premi di risultato andrà ad incrementare la parte delle predette prestazioni che si considera essere già stata assoggettata ad imposta, così divenendo anch'essa esente da tassazione. La soglia massima di reddito di lavoro che il dipendente deve aver conseguito nell'anno precedente a quello di percezione dei predetti premi per poter accedere al regime agevolato è di euro 80.000.

A.3. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

La norma, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione presso il fondo pensione, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

La disciplina appena esposta in riferimento al reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

A.4. Conferimento del TFR progressivo

Il conferimento del TFR progressivo a forme pensionistiche complementari non costituisce anticipazione; conseguentemente il TFR viene conferito in neutralità d'imposta.

L'importo del TFR progressivo è assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica. Il TFR progressivo deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al fondo.

A.5. Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati al fondo che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale. Inoltre, sempre entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'aderente è tenuto a comunicare al fondo pensione l'eventuale importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.

B. Regime fiscale delle prestazioni

Il regime fiscale delle prestazioni è attualmente regolato dall'art. 11 del Decreto legislativo 5 dicembre 1999, n. 252. L'art. 23, comma 5, del medesimo decreto prevede tuttavia che, per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate sino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Di seguito sono quindi illustrati, per le varie tipologie di prestazioni i regimi fiscali pro-tempore vigenti riguardanti i montanti maturati:

- a partire dal 1° gennaio 2007;
- tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006;
- sino al 31 dicembre 2000.

Sono inoltre evidenziate le eventuali differenze di trattamento previste tra coloro che risultano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 (di seguito, "nuovi iscritti") o entro tale data (di seguito, "vecchi iscritti").

B.1. PRESTAZIONI IN CAPITALE

Le prestazioni pensionistiche sono erogabili in forma di capitale, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato^{1 2}.

B.1.1. Prestazioni in capitale – montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007

Relativamente al montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007, le prestazioni in capitale sono assoggettate ad una **ritenuta a titolo d'imposta** del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati sino ad un massimo di 15). L'aliquota minima applicabile risulta pertanto pari al 9% dopo 35 anni di partecipazione.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche in capitale è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi non dedotti che sono stati comunicati al fondo. Sono inoltre esclusi dall'imponibile i premi di risultato destinati a previdenza complementare di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160. La base imponibile, conseguentemente, corrisponde ai contributi che sono stati portati in deduzione dal reddito, oltre al TFR destinato al fondo pensione.

B.1.2. Prestazioni in capitale – montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006

Relativamente al montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006, le prestazioni in capitale sono assoggettate a **tassazione separata** con applicazione di un'aliquota interna calcolata dal fondo pensione secondo gli stessi criteri previsti per il calcolo dell'aliquota di tassazione del TFR.

Anche in questo caso, la base imponibile è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi non dedotti comunicati al fondo (corrisponde quindi ai contributi che sono stati portati in deduzione dal reddito e al TFR destinato al fondo pensione).

B.1.3. Prestazioni in capitale – montante maturato sino al 31 dicembre 2000

Relativamente al montante maturato sino al 31 dicembre 2000, la tassazione delle prestazioni in capitale è differenziata tra nuovi iscritti e vecchi iscritti.

Nuovi iscritti

La base imponibile è costituita dall'intero capitale erogato (compresa quindi la componente finanziaria), al netto dei contributi posti a carico dell'aderente che non eccedano il 4% della retribuzione annua (c.d. "quota esente"), nonché della riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al fondo pensione (c.d. "abbattimento base imponibile"). Essa viene assoggettata a **tassazione separata** con la medesima aliquota interna calcolata dal fondo pensione per il montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006.

Vecchi iscritti

La base imponibile è costituita dall'importo dei contributi versati, al netto dei contributi posti a carico dell'aderente che non eccedano il 4% della retribuzione annua (c.d. "quota esente"). Essa viene assoggettata a **tassazione separata** con la medesima aliquota applicata al TFR dal datore di lavoro. Sulla parte relativa al rendimento maturato entro il 31 dicembre 2000 in comparti assicurativi, si applica la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%.

¹ I lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007. Si veda al riguardo l'apposito paragrafo B.1.4.

² Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per i vecchi iscritti, tale confronto va effettuato con riferimento al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

B.1.4. L'intero capitale per i "vecchi iscritti"

Secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 7, lettera c) del D. lgs. 252/2005, i vecchi iscritti mantengono la possibilità di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

Sul montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007 si applica però il meno favorevole regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006 e descritto al precedente paragrafo B.1.2. ma prevedendo ancora, in particolare, l'applicazione della tassazione IRPEF sui rendimenti già assoggettati annualmente ad imposta sostitutiva (che non vengono pertanto esclusi dalla base imponibile), come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007.

Tuttavia, i vecchi iscritti possono optare per l'applicazione, al montante maturato dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale introdotto dall'art. 11 del D. lgs. 252/2005 e descritto al paragrafo B.1.1. L'esercizio di tale opzione, se da un lato comporta l'applicazione di una tassazione più favorevole, compresa l'esenzione della tassazione IRPEF sui rendimenti già assoggettati annualmente ad imposta sostitutiva, dall'altro impone l'obbligo di percepire la prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 per il 50% sotto forma di trattamento periodico qualora la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante maturato dopo tale data risulti maggiore del 50% dell'assegno sociale.

Il fondo pensione provvede a verificare l'eventuale sussistenza di tale obbligo e, in caso positivo, informa l'aderente per consentirgli di valutare le diverse opzioni disponibili.

B.2. PRESTAZIONI IN FORMA DI "RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA" (R.I.T.A.)

La determinazione della parte imponibile della "Rendita integrativa temporanea anticipata" avviene secondo le medesime regole applicate per la determinazione dell'imponibile delle erogazioni in forma di capitale, in base al periodo di maturazione del montante e – in particolare per il montante sino al 31 dicembre 2000 – con differenziazione tra nuovi iscritti e vecchi iscritti. Si veda al riguardo quanto riportato ai precedenti paragrafi B.1.1., B.1.2. e B.1.3.

L'aliquota di tassazione è invece unica: la parte imponibile della R.I.T.A. è infatti assoggettata ad una **ritenuta a titolo d'imposta** del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati sino ad un massimo di 15). L'aliquota minima applicabile risulta pertanto pari al 9% dopo 35 anni di partecipazione.

Il percettore della R.I.T.A. ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra detta, facendola constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la R.I.T.A. è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

B.3. PRESTAZIONI IN RENDITA

B.3.1. Prestazioni in rendita – derivanti dal montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007

Le prestazioni erogate in forma periodica derivanti dalla conversione del montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 sono assoggettate ad una **ritenuta a titolo d'imposta** del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati sino ad un massimo di 15). L'aliquota minima applicabile risulta pertanto pari al 9% dopo 35 anni di partecipazione.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi

non dedotti che sono stati comunicati al fondo. Sono inoltre esclusi dall'imponibile i premi di risultato destinati a previdenza complementare di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160. La base imponibile, conseguentemente, corrisponde alla quota di rendita proporzionalmente costituita da contributi che sono stati portati in deduzione dal reddito, oltre che dal TFR destinato al fondo pensione.

B.3.2. Prestazioni in rendita – derivanti dal montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006

Le prestazioni erogate in forma periodica derivanti dalla conversione del montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006 sono assoggettate a **tassazione progressiva IRPEF**.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi non dedotti comunicati al fondo. La base imponibile, conseguentemente, corrisponde alla quota di rendita proporzionalmente costituita da contributi che sono stati portati in deduzione dal reddito, oltre che dal TFR destinato al fondo pensione.

B.3.3. Prestazioni in rendita – derivanti dal montante maturato sino al 31 dicembre 2000

Le prestazioni erogate in forma periodica derivanti dalla conversione del montante maturato sino al 31 dicembre 2000 sono assoggettate a **tassazione progressiva IRPEF**.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è pari all'87,5% dell'importo erogato.

B.3.4. Prestazioni in rendita – tassazione del rendimento finanziario annualmente prodotto

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente; tuttavia, in considerazione della presenza nei patrimoni delle Gestioni Separate di titoli pubblici, l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli: in tal modo gli Assicurati beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare alle menzionate ritenute a titolo d'imposta e tassazione progressiva IRPEF.

B.4. ANTICIPAZIONI

In conformità a quanto indicato nelle Circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 29/E e 78/E del 2001 e n. 70/E del 2007, le anticipazioni vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e per l'eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

B.4.1. Anticipazioni – del montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, è applicata una **ritenuta a titolo d'imposta** con l'aliquota del:

- 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.
- 23%, nel caso di richiesta di anticipazione per:
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - ulteriori esigenze dell'aderente.

L'aliquota è applicata sull'importo erogato, escludendo proporzionalmente la componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché quella derivante dai contributi non dedotti che sono stati comunicati al fondo. Sono inoltre proporzionalmente esclusi dall'imponibile i premi di risultato destinati a previdenza complementare di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160. La base imponibile, conseguentemente, corrisponde ai contributi che sono stati portati in deduzione dal reddito, oltre al TFR destinato al fondo pensione, entrambi proporzionalmente riferiti alla quota di montante maturato nel periodo, oggetto di anticipazione.

B.4.2. Anticipazioni – del montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006 sono assoggettate a **tassazione separata** con aliquota interna calcolata dal fondo pensione secondo gli stessi criteri previsti per il calcolo dell'aliquota di tassazione del TFR.

In sede di liquidazione della prestazione definitiva, la tassazione precedentemente applicata all'anticipazione è oggetto di conguaglio.

La base imponibile è costituita dall'importo erogato, escludendo proporzionalmente la sola componente derivante dai contributi non dedotti comunicati al fondo.

B.4.3. Anticipazioni – del montante maturato sino al 31 dicembre 2000

Anche per quanto riguarda il montante maturato sino al 31 dicembre 2000, la tassazione delle anticipazioni è differenziata tra nuovi iscritti e vecchi iscritti.

Nuovi iscritti

La base imponibile è costituita dall'intero capitale erogato (compresa quindi la componente finanziaria), al netto dei contributi posti a carico dell'aderente che non eccedano il 4% della retribuzione annua (c.d. "quota esente"), nonché della riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al fondo pensione (c.d. "abbattimento base imponibile"). Essa viene assoggettata a **tassazione separata** con la medesima aliquota interna calcolata dal fondo pensione per il montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006.

Vecchi iscritti

La base imponibile è costituita dall'importo dei contributi versati, al netto dei contributi posti a carico dell'aderente che non eccedano il 4% della retribuzione annua (c.d. "quota esente"). Essa viene assoggettata a **tassazione separata** con aliquota interna calcolata dal fondo pensione secondo gli stessi criteri previsti per il calcolo dell'aliquota di tassazione del TFR. Sulla parte relativa al rendimento maturato entro il 31 dicembre 2000 in comparti assicurativi, si applica la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%.

In sede di liquidazione della prestazione definitiva, la tassazione precedentemente applicata all'anticipazione è oggetto di conguaglio.

B.5. RISCATTI

B.5.1. Riscatti – montante maturato dal 1° gennaio 2007

Relativamente al montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007, sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale viene operata una **ritenuta a titolo di imposta** con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati sino ad un massimo di 15) per:

- riscatto parziale (50%) in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- riscatto totale in caso di invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- riscatto totale in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una **ritenuta a titolo di imposta** del 23%.

La base imponibile alla quale vengono applicate le aliquote di cui sopra, differenziate in base alla causa del riscatto, è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi non dedotti che sono stati comunicati al fondo. Sono inoltre esclusi dall'imponibile i premi di risultato destinati a previdenza complementare di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160. La base imponibile, conseguentemente, corrisponde ai contributi che sono stati portati in deduzione dal reddito, oltre al TFR destinato al fondo pensione.

B.5.2. Riscatti – montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006

Relativamente al montante maturato tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006, le somme erogate per riscatto "volontario" a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al fondo (ad esempio per la cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda convenzionata) sono assoggettate a **tassazione ordinaria IRPEF**.

La base imponibile è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi non dedotti comunicati al fondo (corrisponde quindi ai contributi che sono stati portati in deduzione dal reddito e al TFR destinato al fondo pensione).

Fanno eccezione i casi di riscatto:

- parziale (50%), in caso di esodo incentivato in base all'art. 4 della Legge 92/2012;
- per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (ad esempio, il licenziamento per dissesto finanziario del datore di lavoro, per fallimento o altra procedura concorsuale);
- per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo);
- per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

In questi casi, il trattamento fiscale coincide con quello dell'erogazione della prestazione in forma di capitale, descritto al precedente paragrafo B.1.2.

B.5.3. Riscatti – montante maturato sino al 31 dicembre 2000

Anche per quanto riguarda il montante maturato sino al 31 dicembre 2000, la tassazione del riscatto è differenziata tra nuovi iscritti e vecchi iscritti e coincide con quello dell'erogazione della prestazione in forma di capitale, descritto al precedente paragrafo B.1.3.

C. Regime fiscale dei trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale, ferma restando l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui rendimenti maturati nell'anno.

Per i vecchi iscritti, in caso di trasferimento della posizione maturata in gestione di tipo assicurativo verso una gestione di tipo finanziario della medesima o di altra forma pensionistica, la Compagnia di Assicurazione applica sui rendimenti maturati entro il 31 dicembre 2000 la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%.

D. Regime fiscale del fondo

I fondi pensione sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.